Titolo

RIABILITAZIONE – ART. 42 CGS - PRESUPPOSTI

Descrizione

L’art. 42, comma 1, CGS, la riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni: a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico; b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione; c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta. Al riguardo, secondo i principi di diritto affermati dalla Corte federale d’appello (a partire da Sezioni unite n. 22/2020 -2021): - le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente; - l’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo; - relativamente alla condizione di cui alla lettera c) il Collegio è chiamato ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 76/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Toscano

Riferimenti normativi

art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0076 CFA del 27 febbraio 2023 (Sig. Marco Cavaliere)